

PIO SODALIZIO FORNAI

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI DAL PIO SODALIZIO FORNAI

Art.1) ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. E' istituito presso il Pio Sodalizio Fornai un apposito elenco da utilizzare come strumento di individuazione degli Operatori Economici qualificati ad eseguire le attività previste dall'art.125 del D.Lgs 163/06 commi 8 e 12

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 40, 41 e 42, del D.lgs163/06 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000.

2. Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs, l'individuazione degli operatori economici dovrà in ogni caso avvenire rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento.
3. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art.2) STRUTTURA DELL'ELENCO E REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici verranno suddivisi in relazione all'attività di lavori, servizi e forniture. Ognuna di queste attività, oltre i requisiti di legge previsti dal successivo art.3 richiederà specifici requisiti tecnici minimi:

Requisiti per lavori fino a € 40.000:

A) di pregio: OG1 – OG2 – OS2

B) non di pregio: OG1

Requisiti per lavori tra €40.001 e € 200.000

A) di pregio: OG1 – OG2 – OS2 – attestazioni S.O.A – fatturato ultimo triennio maggiore di € 200.000

B) non di pregio: OG1 – attestazione S.O.A – fatturato ultimo triennio maggiore

di € 200.000

Per lavori oltre € 200.000

Si rinvia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ordine agli appalti della pubblica amministrazione (codice degli appalti)

Requisiti per lavori specialistici:

A seconda dell'incarico specifico: fognature OG6, centrali termiche OG11, OS17, OS28; impianti idraulici OG11, OS3; impianti elettrici OG11, OS30, impianti ascensori OS4; impianti anti intrusione OS5, opere strutturali OS21; aree verdi OS24

Requisiti per servizi fino a € 40.000

Generali in abbonamento OG1 - OG2

B) Specialistici in abbonamento

A seconda dell'incarico specifico: centrali termiche OG11, OS17, OS28; impianti ascensori OS4; aree verdi OS24 – fatturato ultimo triennio pari almeno € 150.000

Altri servizi in abbonamento non inerenti l'edilizia

2. L'Elenco previsto al successivo art.4, contiene, per ciascun Operatore Economico iscritto, le seguenti informazioni:

numero progressivo e protocollo
denominazione e ragione sociale
codice fiscale e/o partita iva
sede legale
categoria di iscrizione (ove previsto)
telefono/fax/e.mail

Art.3) REQUISITI DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE

1. Requisiti per lavori, servizi e forniture: sono ammessi all'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Ente i fornitori di lavori in possesso dei seguenti requisiti:
 - quelli in ordine generale, ai sensi dell'art.38 co 1 del D.Lgs 163/06
 - quelli che sono in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro
 - quelli iscritti alla CCIAA di appartenenza
 - quelli che sono in possesso di adeguata qualificazione ai sensi dell'art.61, co 4

del DPR 207/2010

Sono ammessi all'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Ente i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- assicurazione professionale in corso di validità;
- DURC;
- possesso dei requisiti in ordine generale (cd requisiti morali), come indicati dall'articolo 38 comma 1 del codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- curriculum professionale, corrispondente alla tipologia di servizio tecnico professionale per la quale si richiede l'iscrizione, realizzata negli ultimi tre anni.

Art. 4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per l'iscrizione all'elenco dei fornitori del Pio Sodalizio Fornai i soggetti interessati dovranno scaricare l'apposita modulistica di seguito allegata, compilarla in ogni sua parte, allegare la documentazione richiesta e trasmetterla con le seguenti modalità: via posta elettronica, trasmissione a mezzo raccomandata A.R., *brevi manu* presso l'ufficio di protocollo dell'ente sito in Roma Piazza Madonna di Loreto, 26 cap 00187

Art.5) AGGIORNAMENTO

Il presente regolamento è soggetto a revisione in caso di necessità e comunque con cadenza annuale.

Gli operatori accreditati nell'elenco dei fornitori ufficiali sono tenuti a comunicare al Pio Sodalizio l'eventuale modifica dei requisiti in possesso

Art. 6) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire in caso di:
 - perdita dei requisiti di iscrizione;
 - accertata grave inadempienza, negligenza o in caso di malafede,
 - fallimento, liquidazione, cessazione della attività
 - mancato aggiornamento annuale del profilo del fornitore;
 - richiesta da parte dell'iscritto
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del C.d.A. del Pio Sodalizio Fornai e comunicata all'operatore entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 7) UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

1. L'elenco sarà utilizzato conformemente alle previsioni contenute dall'art.1 del presente Regolamento
2. L'istituzione dell'elenco non vincola il Pio Sodalizio Fornai il quale può estendere l'indagine di mercato ad operatori economici non iscritti: L'iscrizione non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione dei lavori in economia.

Art.8) PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Pio Sodalizio Fornai www.fornai.it.

Il soggetto responsabile gestore dell'elenco dell'ente designato dal C.d.A. disporrà di adeguate forme di pubblicità in fase di prima costituzione dell'albo e in prossimità dei periodi di iscrizione.

L'iscrizione richiede necessariamente sia dato il consenso al trattamento dei dati personali

Art.9) TERMINI PER IL RICORSO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio